



Genova, 6 agosto 2021

Oggetto: Circolare informativa n. 07/21

Sommario

Sezione 1: Aggiornamenti in breve	2
1. Nel settore della nautica emergono importanti novità negli adempimenti dichiarativi	2
2. Novità pacchetto Iva: Regimi Oss e loss senza compensazione	2
3. Formalità doganali: esposizione chiara delle voci di costo.....	3
4. Prorogato il credito di imposta per le società benefit.....	3
5. La nuova disciplina dei versamenti delle accise su gas naturale e energia elettrica	4
6. Nuovo rinvio per la Plastic tax al 1° gennaio 2022	5
7. Credito d'imposta per l'alta formazione delle imprese.....	5
8. Definite le modalità per fruire del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione	6
9. Il recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali diventa più semplice.....	6
Sezione 2: Approfondimenti.....	8
10. La giurisprudenza nazionale continua ad essere molto severa sulla detrazione dell'Iva fatturata in eccesso.....	8
11. Interpello n. 437/2021: si cumulano i bonus tra acquirenti e imprese costruttrici	8
12. I confini della prova contraria nella disciplina delle società non operative	9
13. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza	10
Sezione 3: Principali adempimenti.....	15
14. Mese di agosto/settembre 2021	15

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Piazza Velasca 8
20122 MILANO
Tel +39 02 76004104
Fax +39 02 76000714

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. Nel settore della nautica emergono importanti novità negli adempimenti dichiarativi

I fornitori di beni e servizi destinati alle navi commerciali per non addebitare l'Iva dovranno ottenere dai loro clienti una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di legge per usufruire della non imponibilità. Tale dichiarazione dovrà essere preventivamente trasmessa in via telematica all'Agenzia delle Entrate e gli estremi della stessa dovranno essere riportati nelle fatture. Le nuove procedure entreranno in vigore a partire dal 14 agosto 2021 e il modello di dichiarazione dovrà essere compilato secondo le indicazioni stabilite dal provvedimento del 15 giugno 2021 n. 151377 dell'Agenzia delle Entrate.

In caso di mancata osservanza della nuova disciplina, per il fornitore e per l'acquirente sono state previste sanzioni non trascurabili.

In caso di effettuazione di operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione relativa alla condizione dell'effettiva "navigazione in alto mare", il fornitore rischia l'applicazione di una sanzione che potrà variare dal 100 al 200% dell'imposta, a cui si aggiungerà il recupero dell'Iva (art. 7, comma 3-bis, D.Lgs. n. 471/1997). Le medesime conseguenze dovranno essere sopportate da tale soggetto qualora lo stesso emetta fattura non imponibile senza avere prima riscontrato l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate di tale dichiarazione (art. 7, comma 4-ter, D.Lgs. n. 471/1997).

Anche il cessionario, il committente o l'importatore che rilascia la dichiarazione relativa alla condizione dell'effettiva "navigazione in alto mare" in assenza dei presupposti richiesti dalla legge è tenuto a pagare la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta (art. 7, commi 3-bis e 3-ter, D.Lgs. n. 471/1997).

2. Novità pacchetto Iva: Regimi Oss e loss senza compensazione

Con il DLgs. 83/2021 pubblicato sulla G.U. 15.6.2021, sono state recepite le innovazioni del c.d. "pacchetto IVA sul commercio elettronico" (artt. 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE e direttiva 2019/1995/UE) applicabili dall'1.7.2021.

Tra le molte novità del decreto appena indicato spicca l'introduzione del regime Oss (One Stop Shop) che rappresenta sostanzialmente un'evoluzione del Moss per i servizi TTE (telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettronici). Con l'iscrizione a tale regime il prestatore/cedente può applicare l'imposta di ogni Stato membro in cui essa risulta dovuta, senza più la necessità di aprire una posizione Iva in ognuno di tali Paesi.

Un regime speciale analogo, il regime loss (sportello unico per le importazioni), è stato istituito per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi di valore intrinseco non superiore a 150 euro.



Il soggetto passivo che gestisce le transazioni tramite i due regimi in commento versa l'Iva nello Stato in cui è identificato, applicando le aliquote proprie degli Stati membri di consumo.

Per effettuare l'adempimento di cui sopra il decreto ministeriale del 12 luglio n. 34847 ha previsto delle modalità particolari.

Il versamento deve infatti essere effettuato con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Amministrazione finanziaria, oppure, in alternativa, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate.

È esclusa, invece, la possibilità di assolvere l'imposta ricorrendo alla compensazione.

3. Formalità doganali: esposizione chiara delle voci di costo

L'Agenzia delle Dogane con la determinazione n. 202841 del 21 giugno 2021, ha richiesto agli operatori economici la massima chiarezza nell'indicazione dei costi attinenti alle attività doganali da questi compiute.

Secondo il documento citato, chi svolge tali attività nei confronti, soprattutto di privati, è tenuto, infatti, a esplicitare in modo inequivocabile le singole voci di spesa relative ai servizi offerti.

A tale fine, la Dogana ha chiarito che gli importi, singolarmente calcolati, relativi al dazio, all'IVA e ad eventuali altri tributi oggetto di riscossione da parte dell'Autorità doganale, nonché le spese relative ai servizi prestati dai citati intermediari, devono essere rappresentati con la massima chiarezza e trasparenza, onde evitare di ingenerare confusione nei consumatori circa i costi sostenuti al momento dello sdoganamento.

In particolare, gli operatori sono tenuti a non identificare, nei documenti commerciali, le spese relative alle loro prestazioni con diciture quali "oneri doganali" ovvero "costi di sdoganamento" o altre definizioni che richiamano l'attività di liquidazione dei tributi, in modo da tenere ben distinto e comprensibile per il cliente quanto è pagato a titolo di servizio all'operatore economico e quanto è versato all'Erario.

4. Prorogato il credito di imposta per le società benefit

La legge di conversione del decreto sostegni bis (legge, 23 luglio 2021, n. 106) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta previsto per le spese di costituzione o trasformazione in società benefit. L'importo del suddetto credito è concesso nella misura del 50% delle spese sostenute, mentre l'ammontare massimo del bonus utilizzabile in compensazione è pari a 10.000 euro per ciascun contribuente.



Tra i costi di costituzione o trasformazione sono compresi anche quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

Con la conversione in legge del Sostegni bis arriva quindi un ulteriore incentivo per chi intende investire nelle società benefit.

5. La nuova disciplina dei versamenti delle accise su gas naturale e energia elettrica

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare del 23 luglio 2021, n. 29 e la determinazione n. 264785 in tema di accise sul gas naturale e sull'energia elettrica.

Al fine di semplificare gli adempimenti dei venditori in questi settori, i due provvedimenti appena indicati prevedono che i soggetti obbligati al pagamento della relativa accisa, a decorrere dal 1° gennaio 2022, non dovranno più ripartire i versamenti delle rate di acconto e dell'eventuale saldo a debito per ambito provinciale di fornitura.

La predetta articolazione dei pagamenti verrà infatti sostituita da un sistema basato sulla ripartizione in ambiti territoriali di fornitura così costituiti:

- un ambito ordinario, composto dall'insieme unitario dei territori di tutte le Regioni a statuto ordinario;
- sei ambiti speciali, di cui quattro riferiti a ciascuna delle regioni a Statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia) e due riferiti a ciascuna delle Province autonome (Trento e Bolzano).

I cambiamenti in commento comporteranno una serie di vantaggi non di poco conto per i venditori.

In primis, i versamenti dell'imposta saranno al massimo ripartiti in sette voci e non si correrà più il rischio che gli stessi raggiungano un numero notevolmente elevato come potenzialmente poteva accadere in passato a causa dell'esistenza nel nostro Paese di molte provincie.

La semplificazione della modalità di versamento dell'importa comporterà altresì l'eliminazione del rischio che con la presentazione della dichiarazione annuale si formino tanti conguagli a credito o a debito quante sono le provincie in cui il venditore opera.

Quanto sopra snellerà anche le procedure interne delle aziende, evitando a queste di ricorrere alla presentazione di istanze di trasferimento contabile del credito da una provincia all'altra. In passato infatti solo in questo modo si poteva utilizzare in compensazione un credito formatosi in una provincia con un debito presente in un'altra.

Con il nuovo sistema il venditore, in conseguenza della presentazione della dichiarazione annuale, maturerà quindi un unico debito ovvero un unico credito per le forniture effettuate nell'insieme dei territori delle Regioni a Statuto ordinario e ciò avverrà, analogamente, per le forniture effettuate in



ciascuno dei sei ambiti speciali.

6. Nuovo rinvio per la Plastic tax al 1° gennaio 2022

Il decreto Sostegni bis (decreto legge, 25 maggio 2021, n. 73 convertito con legge, 23 luglio 2021, n. 106) ha posticipato al 1° gennaio 2022 l'entra in vigore in Italia della plastic tax dopo che la stessa aveva già subito ben due proroghe. La nuova imposta (disciplinata dall'art. 1, comma 634 e successivi, della legge n. 160/2019) avrebbe infatti dovuto iniziare a esplicitare i suoi effetti in Italia a partire da luglio 2020, ma la sua applicazione è stata rinviata, anche a causa anche della situazione epidemiologica in corso, prima al 1° gennaio 2021 e poi al 1° luglio 2021.

La tassazione dei c.d. MACSI (manufatti in plastica con singolo impiego), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari si farà quindi attendere ancora per sei mesi.

In questo periodo di tempo le aziende avranno quindi la possibilità di valutare l'impatto di tale nuova imposta sui loro modelli di business attraverso apposite analisi ad hoc.

7. Credito d'imposta per l'alta formazione delle imprese

La legge di conversione del decreto Sostegni bis (legge, 23 luglio 2021, n. 106) ha introdotto un credito d'imposta per le spese relative ad attività di formazione professionale di alto livello sostenute da tutte le imprese, a prescindere dalla loro forma giuridica, dalla loro dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.

Per ciascuna impresa beneficiaria il bonus di cui sopra è riconosciuto in misura pari al 25% del costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 (big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali).

L'importo massimo delle spese che potrà sostenere l'azienda ai fini dell'utilizzo del bonus indicato è pari a 30.000 euro.

In ogni caso, per conoscere i dettagli delle caratteristiche operative dell'agevolazione in commento sarà necessario attendere il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.



8. Definite le modalità per fruire del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

L'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il provvedimento del 15 luglio 2021 n. 191910 ha stabilito i criteri e le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui sopra.

In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese sostenute possa essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

La Comunicazione dovrà essere inviata dal contribuente o da un intermediario abilitato esclusivamente con modalità telematiche.

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

Il credito d'imposta, per ciascun beneficiario, sarà pari al 30 per cento delle spese sostenute e indicate nella comunicazione di cui sopra. In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

Si tenga tuttavia conto del fatto che le risorse complessive a disposizione ammontano a 200 milioni di euro per il 2021. La cifra totale dei crediti richiesti dai contribuenti, se sforerà tale ammontare, sarà quindi ridotta in maniera proporzionale.

9. Il recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali diventa più semplice

Il decreto sostegni bis (decreto legge, 25 maggio 2021, n. 73 convertito con legge, 23 luglio 2021, n. 106) ha finalmente adeguato il decreto IVA alla normativa europea in caso in cui il contribuente non riesca a riscuotere i crediti vantati nei confronti di cessionari/committenti sottoposti a procedure concorsuali.

A seguito delle modifiche apportate dal decreto citato all'articolo 26 del d.p.r. 633 del 1973, tale soggetto può, infatti, ora effettuare la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta a partire dalla data in cui il committente/cessionario è assoggettato alla procedura concorsuale e, quindi, senza dover attendere, come avveniva in precedenza, la conclusione della procedura e il riscontro della sua infruttuosità. Ai fini dell'applicazione della norma in commento, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato



preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Tale facoltà è tuttavia esercitabile solo per le procedure concorsuali che siano state avviate dopo l'entrata in vigore del decreto sostegni bis (26 maggio 2021).



Sezione 2: Approfondimenti

10. La giurisprudenza nazionale continua ad essere molto severa sulla detrazione dell'Iva fatturata in eccesso

La Cassazione, con le decisioni del 3 novembre 2020, n. 24289 e 21 aprile 2021, n. 10439 ha affermato il principio di diritto secondo cui la detraibilità dell'Iva fatturata in eccesso è consentita per il contribuente solo qualora l'errore da questo commesso riguardi l'aliquota applicata (superiore a quella effettiva) e non invece quando lo stesso abbia causato l'applicazione dell'imposta ad operazioni non imponibili, esenti, o non soggette.

Le decisioni in commento paiono interpretare in maniera eccessivamente restrittiva l'articolo 6, comma 6, Dlgs 471/97 nella sua versione attuale (dopo le modifiche apportate allo stesso dall'articolo 1, comma 935, della legge 205/2017). Tale disposizione, come sottolineato negli ultimi interventi della dottrina sul tema, può infatti essere intesa anche in maniera più estensiva in modo da ricomprendere al suo interno pure fattispecie diverse da quella attinenti ai semplici errori nell'individuazione dell'aliquota applicabile. Anzi un simile approccio pare il più coerente con quanto affermato a più riprese e anche recentemente dai giudici europei (Si vedano sentenza C-935-19 del 15 aprile 2021 e sentenza C-48-20 del 18 marzo 2021). Al di fuori delle fattispecie fraudolente, la Corte di Giustizia pone, infatti, come principio insuperabile la neutralità fiscale riconoscendo al cessionario/committente il diritto al recupero dell'IVA sotto forma di detrazione anche in caso di errori sulla qualificazione dell'operazione. E non può del resto che essere così, se non si vuole rischiare di lasciare l'operatore economico inciso dall'imposizione. Non si vedono quindi le ragioni per non consentire la detrazione in casi in cui l'imposta, seppur non dovuta, sia stata comunque versata.

Sebbene quest'ultima interpretazione appaia più coerente con il contesto sovranazionale in cui l'articolo 6, comma 6, è inserito, allo stato attuale bisogna evidenziare come l'atteggiamento della Suprema Corte sia ancora piuttosto severo (si vedano decisioni citate).

Gli operatori economici devono quindi ad agire con la massima attenzione cercando di ridurre, il più possibile, gli errori in materia di Iva, confidando che per quelli che non si riusciranno ad evitare, nei prossimi anni, la Cassazione muti orientamento, adeguandosi a quella che sembra ormai l'atteggiamento consolidato in sede europea in caso di inadempienze commesse in buona fede.

11. Interpello n. 437/2021: si cumulano i bonus tra acquirenti e imprese costruttrici

Secondo la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 437 del 24.06.2021, l'acquirente di un immobile ristrutturato può fruire (in presenza di tutti i presupposti), della detrazione IRPEF di cui all'articolo 16-bis, comma 3 del D.P.R. 917/1986, anche nel caso in cui sul medesimo immobile la società



cedente (che ha ristrutturato l'intero edificio di cui fa parte l'unità abitativa oggetto di cessione) benefici della detrazione, ai fini IRES, in materia di efficientamento energetico e di misure antisismiche di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013.

Detrazione d'imposta di cui all'articolo 16-bis, comma 3, del TUIR

Tale detrazione spetta all'acquirente di un'unità immobiliare da impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare che ha demolito e ricostruito l'intero edificio, con intervento riconducibile quindi a quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380 del 2001 (acquisto intervenuto entro 18 mesi). La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di € 48.000 (attualmente si applica l'innalzamento della percentuale di detrazione dal 36% al 50% e l'incremento delle spese ammissibili da € 48.000 ad € 96.000).

Detrazione in materia di misure antisismiche (cd. "sisma-bonus")

L'articolo 16, del decreto legge n. 63 del 2013 prevede, che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all' articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Detrazione in materia di risparmio energetico (cd. "ecobonus")

L'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 disciplina la detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Tale agevolazione è stata introdotta dall'art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 che ne delinea l'ambito di applicazione con riguardo alla tipologia di interventi agevolabili, alla percentuale di detrazione spettante nonché alle modalità di fruizione della detrazione.

12. I confini della prova contraria nella disciplina delle società non operative

La disciplina delle società "di comodo", è stata introdotta nel nostro ordinamento attraverso l'articolo 30 della legge 724/1994, con il fine di contrastare l'indebito utilizzo dello strumento societario per finalità diverse dall'esercizio dell'attività d'impresa. Lo scopo che si prefigge la norma in commento è raggiunto, penalizzando, attraverso vari strumenti (tra cui spicca la determinazione presuntiva del



reddito dell'impresa), coloro che abusano di tale forma giuridica.

Ai fini dell'applicazione dell'istituto di cui si discute sono presuntivamente considerate di comodo quelle società che non superano il c.d. test di operatività (articolo 30, comma 1, della legge 724/1994), o che risultano "in perdita sistematica" per un quinquennio.

Al contribuente è tuttavia lasciata la possibilità di fornire prova contraria per superare la presunzione appena indicata.

La giurisprudenza di legittimità (*ex multis*, Cass. 16697/2021), richiamando il comma 4-bis dell'articolo 30 della L. 724/1994, circoscrive, tuttavia, l'ambito di tale prova alla dimostrazione da parte della società di essere in una situazione che ha oggettivamente impedito di raggiungere i ricavi e i valori minimi necessari per superare il test di operatività.

Il "Principio di interpretazione 2/2021" degli esperti del Sole 24 Ore (Modulo 24 Accertamento e riscossione) non concorda con la presa di posizione della Suprema Corte, ritenendo che la prova contraria alla presunzione citata possa essere fornita anche attraverso la dimostrazione da parte della contribuente di non abusare dell'utilizzo della persona giuridica, svolgendo un'effettiva attività economica (ovvero dimostrando di essere impossibilitata a svolgerla per fattori esterni).

Il ragionamento contenuto nel principio appena richiamato si basa sul fatto che l'interpretazione della Suprema Corte è troppo restrittiva, basandosi esclusivamente sul dato letterale della disposizione.

Nei prossimi mesi sarà necessario valutare se a fronte della presa di posizione contenuta nel principio di interpretazione sopra richiamato l'atteggiamento dei giudici della Cassazione muterà in senso più benevolo per il contribuente.

13. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

Divieto di licenziamento: proroga per alcuni settori e nuove settimane di CIG COVID-19

È stata pubblicata nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021, il Decreto Legge n. 99 approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 giugno 2021, contenente "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese".

Il decreto introduce importanti novità in materia di lavoro, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15).

Per i settori nei quali è superato, a partire dal primo luglio, il divieto di licenziamento, il decreto stabilisce che le imprese, che non possano più fruire della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare.



Non è necessario indicare al lavoratore i motivi alla base del trasferimento

Il datore di lavoro non è tenuto ad indicare al dipendente le ragioni alla base del suo trasferimento ad altra sede di lavoro, né a fornirgli risposta nell'ipotesi in cui quest'ultimo glielo richieda.

È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 19143 del 6 luglio 2021, nella quale ha ribadito che il provvedimento di trasferimento non è soggetto ad alcun onere di forma.

Residenza fiscale dei dipendenti in smart working: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Con Risposta ad interpello n. 458 del 7 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo al trattamento fiscale applicabile alle retribuzioni per lavoro dipendente erogate a soggetti residenti e non residenti che, a causa dell'epidemia, hanno svolto attività lavorativa in smart working in Italia, anziché in Cina dove erano stati distaccati.

Per individuare la residenza fiscale di un individuo – secondo il diritto interno e in assenza di una disposizione normativa specifica che consideri l'emergenza da Covid-19 – si deve fare riferimento ai criteri di cui all'articolo 2 del TUIR, la cui applicazione prescinde da un'eventuale permanenza della persona fisica in Italia per motivi legati alla pandemia. Infatti, “si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Inoltre, per dirimere eventuali conflitti di residenza, nel Trattato con la Cina, all'articolo 4, sono previste le c.d. “tie breaker rules”, che fanno prevalere il criterio dell'abitazione permanente, cui seguono, in ordine gerarchico, il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità.

Novità integrazioni salariali Covid-19 introdotte con conversione DL Sostegni: istruzioni INPS

Con la Circolare n. 99 dell'8 luglio 2021, l'INPS illustra le novità introdotte in sede di conversione in legge del Decreto Legge n. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni"), alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e riepiloga le relative istruzioni operative.

L'Istituto fornisce, inoltre, indicazioni in merito alla particolare indennità riconosciuta ai lavoratori portuali dipendenti di imprese operanti in alcuni porti.

No al licenziamento se la dipendente commette il fatto addebitato istigata dal suo capo

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19585/2021, ha accolto il ricorso della cassiera del bar di un centro commerciale, alla quale veniva imputato di non aver registrato più di 20 acquisti (non "batteva" gli scontrini), con conseguente licenziamento disciplinare. Tuttavia, secondo la Corte, il rapporto di



lavoro non poteva essere risolto in quanto la dipendente ha commesso il fatto addebitato per assecondare il responsabile del bar stesso.

Smart working: comunicazione secondo la procedura telematica semplificata

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Comunicazione del 14 luglio 2021, è intervenuto sulle modalità di comunicazione del lavoro agile tramite la procedura semplificata già in uso che permarrà fino al 31 dicembre 2021. Il Ministero ha ribadito che la trasmissione della comunicazione di smart working deve essere eseguita esclusivamente utilizzando l'applicativo informatico disponibile sul sito del Ministero, secondo le istruzioni tecnico-procedurali fornite.

Non sono invece ammesse modalità di trasmissione equipollenti all'utilizzo della piattaforma informatica. Inoltre, l'invio della comunicazione in oggetto a mezzo PEC non assolve l'adempimento prescritto dalla normativa vigente.

Chiarimenti sulle modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti

Con Circolare n. 8 del 14 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi relativamente all'ambito applicativo delle recenti disposizioni in tema di modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti. Infatti, l'articolo 150 del DL n. 34/2020, cd. Decreto Rilancio, ha introdotto nell'articolo 10 del TUIR, il comma 2-bis con il quale è stata prevista la modalità di restituzione al netto in aggiunta a quella al lordo della ritenuta stabilita dall'articolo 10, lettera d-bis).

La circolare propone un'analisi relativa:

- alle somme restituite al soggetto erogatore al lordo delle ritenute subite al momento della percezione,
- alla restituzione al soggetto erogatore al netto della ritenuta subita al momento della percezione,
- alla determinazione dell'importo netto delle somme da restituire al soggetto erogatore e assoggettate a tassazione in anni precedenti,
- al calcolo del credito d'imposta riconosciuto al soggetto erogatore/sostituito d'imposta,
- al momento di utilizzo del credito d'imposta,
- al diritto al credito d'imposta,
- alla decorrenza.

Riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti per GMO: istruzioni operative



L'INL, con la Nota n. 5186 del 16 luglio 2021, fornisce chiarimenti ed indicazioni operative in merito alla riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, fornendo un modello di istanza specifico utilizzabile dalle imprese per le quali è venuto meno il divieto di licenziamento.

Contributi Covid-19 versati dall'Ente bilaterale: imponibili IRPEF per i lavoratori dipendenti

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 492 del 20 luglio 2021, ha chiarito che i contributi Covid-19 corrisposti dall'Ente bilaterale ai lavoratori dipendenti, a titolo di somme sostitutive o integrative del reddito, vanno computati nel calcolo del reddito imponibile ai fini IRPEF, con obbligo di applicazione della ritenuta e del rilascio della C.U.

Non concorrono invece alla formazione del reddito i contributi erogati ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi. In tal caso l'Ente bilaterale non è tenuto ad indicare i contributi versati alle imprese nel modello Modello 770.

Decreto Covid: prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche". Tra le novità, si segnalano in particolare:

- la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 (con relativa proroga dei termini ad esso correlati);
- le indicazioni sull'impiego delle certificazioni verdi Covid-19;
- la proroga delle misure emergenziali sulla disabilità.

Il Decreto è in vigore dal 23 luglio 2021.

Convertito in legge il Decreto Sostegni bis: novità per i datori di lavoro

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 è stata pubblicata la Legge n. 106 del 23 luglio 2021 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (cd. Decreto Sostegni bis), recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", insieme al testo del provvedimento coordinato.

Di seguito si segnalano alcune delle previsioni di maggiore interesse per i datori di lavoro:

- ampliamento a nuovi settori dell'esonero contributivo previsto dal DL n. 73/2021 per le aziende più colpite dall'emergenza Covid previsto dal DL 73/2021;
- nuovo credito di imposta sulle spese per attività di formazione professionale dei dipendenti;



- possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato per "specifiche esigenze previste dai contratti collettivi". In questi casi il contratto a tempo determinato può avere un termine di durata superiore a 12 mesi, restando comunque entro il limite complessivo di 24 mesi. La norma si applica fino al 30 settembre 2022;
- nuovo articolo 40 bis in base al quale ai datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs n. 148/2015, può essere riconosciuto un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del predetto decreto 148, fino ad un massimo di 13 settimane fruibili entro il 31 dicembre 2021;
- proroga blocco licenziamenti e altre 17 settimane di Cassa COVID per settore tessile-moda-pelletterie fino al 31 ottobre 2021;
- stop della riduzione progressiva fino a fine anno, anche ai trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori delle aziende nelle aree di crisi complessa, nei casi di terza e quarta proroga, oltre che per la NASPI



Sezione 3: Principali adempimenti

14. Mese di agosto/settembre 2021

DATA	ADEMPIMENTO	
31 Luglio 20 Agosto	IVA TR <i>Il trim 2021</i>	Termine per la presentazione del modello IVA TR relativo al II trimestre 2021.
	ESTEROMETRO <i>Il trim 2021</i>	Esterometro II trimestre 2021.
20 Agosto	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA <i>(contribuenti con obbligo mensile/trimestrale)</i>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese/trimestre precedente
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto
	ENASARCO <i>Il trim 2021</i>	Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2021.
	VERSAMENTI IMPOSTE E CCIAA 2021 APPROVAZIONE BILANCIO DA GIUGNO 2021 <i>Saldo 2020 / I acconto 2021</i>	Versamento saldo 2020 e 1° acconto 2021 per imposte redditi PF, SP e soggetti Ires – Irap che hanno approvato il bilancio nel termine lungo di 180gg o non l'hanno ancora approvato.
25 Agosto	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.
15 Settembre	VERSAMENTI IMPOSTE E CCIAA SOGGETTI ISA E FORFETARI <i>Saldo 2020 / I acconto 2021</i>	Versamento saldo 2020 e 1° acconto 2021 per imposte redditi PF, SP e soggetti Ires - Irap. È prorogato dal 30 giugno 2021 ad oggi, senza interessi, il termine per i versamenti per i contribuenti ISA e i forfetari in scadenza oggi.
16 Settembre	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese precedente
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto
	COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA <i>Il trim 2021</i>	Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2020.



27 Settembre	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.
30 Settembre	RIMBORSO IVA ESTERA	Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.
	GRUPPO IVA	Termine di presentazione del modello per la costituzione del gruppo Iva (modello AGI/1), con efficacia dal 1.01.2021 (provv. Ag. Entrate 19.09.2018).
	CREDITO INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2021	Per l'anno 2021, la comunicazione telematica di accesso al credito va presentata dall'1.9.2021 al 30.9.2021. Restano comunque valide le comunicazioni presentate a marzo 2021.
	IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE <i>Il trim 2021</i>	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche relative al secondo trimestre 2021; nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 250 euro, è possibile eseguire il versamento entro il 30 settembre. Qualora l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 250 euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento (ovvero entro il 30 novembre).
	FATTURE ELETTRONICHE	Termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche (Prov. Ag. Entr. 30.06.2021).

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.